

approvata prima del previsto la legge sul divieto di fumo DAL 2004 IL DIVIETO DI FUMO NEI PUBBLICI ESERCIZI SENZA IDONEI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E RICAMBIO DELL'ARIA .

DAL 2004 IL DIVIETO DI FUMO NEI PUBBLICI ESERCIZI SENZA IDONEI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E RICAMBIO DELL'ARIA .

**Il Senato ha approvato definitivamente, il 21 dicembre , il collegato pubblica Amministrazione nel quale è inserito l'articolo 51 relativo alla " Tutela della salute dei non fumatori" .**

**Art. 51.  
(Tutela della salute dei non fumatori)**

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

**Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.**

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a

carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni

Si tratteggiano, di seguito gli aspetti salienti della **nuova normativa** che, come si vedrà, **entrerà in vigore per i pubblici esercizi solo nel corso del 2004.**

**Il comma primo** prevede il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione di:

- locali privati **non aperti ad utenti e pubblico** ( sono quindi compresi i circoli privati che non sono aperti al pubblico, ma sono aperti agli utenti)
- locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati

**NB** emerge il concetto di " locale" riservato ai fumatori che sarà definito, ai sensi del comma 2, dal regolamento di attuazione della legge.

**Il comma secondo** - che conferma che rientrano nel divieto i luoghi di lavoro -stabilisce che gli esercizi riservati ai fumatori e cioè quelli nei quali è consentito fumare , devono essere dotati di impianti di ventilazione e ricambio aria conformi a **specifiche da determinarsi con atto amministrativo che definirà anche le caratteristiche dei locali destinati ai fumatori.** Tale provvedimento, da adottarsi su proposta del ministro della Salute, dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge

**Il comma terzo** stabilisce che negli esercizi di ristorazione nei quali è consentito fumare la superficie prevalente va riservata a chi non fuma.

**Il comma quarto** consente di individuare con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, ulteriori luoghi chiusi - oltre a quelli previsti dal comma 2 e cioè pubblici esercizi e luoghi di lavoro - nei quali si consente , installando gli impianti di areazione, di fumare. La presenza del presente comma dimostra come il divieto di fumare sia assoluto , con eccezioni limitate, in via ordinaria solo ai pubblici esercizi e luoghi di lavoro. Da sottolineare che alla Camera è stato previsto che in tutte le strutture nelle quali le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali per non fumatori

**Il comma quinto** stabilisce che - al fine di consentire una adeguata attività di informazione da attivare di intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative - le disposizioni di legge entrano in vigore dodici mesi dopo l'emanazione del regolamento previsto dal comma 2 e quindi si **presume che entreranno in vigore nella metà del 2004.**

**Il comma sesto** conferma che si applicano le sanzioni recentemente modificate dalla finanziaria del 2002.

**Il comma settimo** prevede la ridefinizione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni e **conseguentemente la previsione del ruolo che deve avere l'esercente nel far rispettare il divieto ai suoi clienti.**



## FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

CIRCOLARE N. 73-2002  
Prot. n. 1427 MF/amr

Roma, 23 Dicembre 2002

- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c. : AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI

OGGETTO : approvazione definitiva della nuova disciplina in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Il Senato ha approvato definitivamente in data 21 dicembre 2002 il collegato pubblica Amministrazione nel quale è inserito l'articolo 51 relativo alla " *Tutela della salute dei non fumatori* ", che si allega.

Si tratteggiano, di seguito gli aspetti salienti della **nuova normativa** che, come si vedrà, **entrerà in vigore per i pubblici esercizi solo nel corso del 2004.**

**Il comma primo** prevede il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione di:

- locali privati **non aperti ad utenti e pubblico** ( sono quindi compresi i circoli privati che non sono aperti al pubblico, ma sono aperti agli utenti)
- locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati

**Il comma secondo** - che conferma che rientrano nel divieto i luoghi di lavoro - stabilisce che gli esercizi riservati ai fumatori e cioè quelli nei quali è consentito fumare , devono essere dotati di impianti di ventilazione e ricambio aria conformi a **specifiche da determinarsi con atto amministrativo che definirà anche le caratteristiche dei locali destinati ai fumatori.** Tale provvedimento, da adottarsi su proposta del ministro della Salute, dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge

**Il comma terzo** stabilisce che negli esercizi di ristorazione nei quali è consentito fumare la superficie prevalente va riservata a chi non fuma.

**Il comma quarto** consente di individuare con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, ulteriori luoghi chiusi - oltre a quelli previsti dal comma 2 e cioè pubblici esercizi e luoghi di lavoro - nei quali si consente , installando gli impianti di areazione, di fumare. La presenza del presente comma dimostra come il divieto di fumare sia assoluto , con eccezioni limitate, in via ordinaria solo ai pubblici esercizi e luoghi di lavoro. Da sottolineare che alla Camera è stato previsto che in tutte le strutture nelle quali le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali per non fumatori

**Il comma quinto** stabilisce che - *al fine di consentire una adeguata attività di informazione da attivare di intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative* - le disposizioni di legge entrano in vigore dodici mesi dopo l'emanazione del regolamento previsto dal comma 2 e quindi si **presume che entreranno in vigore nella metà del 2004.**

**Il comma sesto** conferma che si applicano le sanzioni recentemente modificate dalla finanziaria del 2002.

**Il comma settimo** prevede la ridefinizione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni e **conseguentemente la previsione del ruolo che deve avere l'esercente nel far rispettare il divieto ai suoi clienti.**

Il comunicato stampa diramato della Federazione e l'intervista rilasciata dal Presidente al Corriere della Sera sono reperibili sull'home page del sito [www.fipe.it](http://www.fipe.it).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Edi Sommariva



IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Guido Garavello



## Art. 51.

### *(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
  - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. **Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.**
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.



# Comunicato Stampa

Roma, 22 dicembre 2002

## FUMO: PER LA FIFE GIUDIZIO SOSPESO, IN ATTESA DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

“L'impianto generale della legge antifumo è del tutto condivisibile, perché ha lo scopo di tutelare i cittadini che non fumano dai danni del fumo passivo. D'altra parte bisogna fare attenzione a come si attua la legge in modo concreto (da qui l'importanza dei regolamenti d'attuazione previsti dalla legge), per evitare quanto accaduto in altri Paesi - ad esempio in Francia o in Spagna - dove la mancanza di regolamenti d'attuazione adeguati ha reso la legge antifumo scarsamente operativa". Questo il giudizio della Federazione Italiana dei pubblici esercizi, espresso dal suo direttore generale Edi Sommariva.

Per Sommariva, inoltre, “è fondamentale il piano di informazione e sensibilizzazione al problema correlato alla legge, perché il discorso prevenzione in questo ambito ha un ruolo primario, e in tal senso la **Fife** farà sicuramente la sua parte, contribuendo a sensibilizzare operatori, lavoratori e opinione pubblica".

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

00153 ROMA – Piazza G.G. Belli 2

Tel. (06) 58.39.21 Fax (06) 58.18.682

E-mail: [stampa@fife.it](mailto:stampa@fife.it)

Web: [www.fife.it](http://www.fife.it)



Il presidente della Confindustria: la salute ci guadagna, ma noi non possiamo ragionare all'americana

## «Fumo vietato, stangata per i negozi»

Billè: servono incentivi statali sulle ristrutturazioni, un anno non basta per mettersi in regola

ROMA — «Non c'è dubbio, la nuova legge antifumo nasconde una nuova stangata per i commercianti». Sergio Billè non boccia la normativa appena approvata dal Parlamento: «E' una giusta iniziativa di prevenzione che aspettavamo da tempo: ci guadagna la salute». Ma il presidente di Confindustria si preoccupa per ciò che succederà domani, quando ristoratori e proprietari di bar in prima fila saranno costretti a creare uno «spazio fumatori» rispondente ai criteri di legge: «Basta pensare ai costi che dovranno sostenere per le ristrutturazioni».

Insomma, Billè chiede al governo di «essere realista». Prima di tutto «concedendo più tempo» a chi dovrà adeguarsi e, magari, «qualche aiuto concreto» per chi dovrà mettere su una parete divisoria o installare un condizionatore d'aria nel proprio locale. In altre parole: incentivi.

Il governo «ci dovrà pensare» ed essere più generoso di quella che viene ribattezzata una «finanziaria di galleggiamento».

Si tratta quindi di una legge che non funzionerà?

«Il principio è giusto: occorre tutelare chiunque entra nei lo-

call pubblici dal fumo passivo. Non si può essere obbligati a respirare aria nociva. Anzi, lo Stato dovrebbe fare di più per la dissuasione tra i giovani e i giovanissimi, ad esempio con nuove campagne di prevenzione a largo raggio. Noi siamo pronti ad appoggiarle».

Perché, finora si è fatto troppo poco?

«Qualche iniziativa è stata portata avanti. E anche con successo. Ma siamo appena agli inizi. E poi, ci vuole più coerenza: non si può da una parte dissuadere e dall'altra avere un'industria nazionale che produce e commercializza il tabacco. E ancora: non si possono incassare a cuor leggero, seppure in modo indiretto, gli introiti delle pubblicità di case produttrici di sigarette attraverso la Formula uno in onda sulla Rai».

La nuova legge promette però un giro di vite sul fumo di vaste proporzioni.

«Speriamo davvero che il governo centri questo obiettivo. E' il nostro augurio. Intanto però dovrà darsi da fare per varare un regolamento di attuazione che funzioni come si deve: in Francia e Belgio, dove sono in vigore normative severe quanto quella appena approvata in Italia,

Sarà operativa nei primi mesi del 2004 la legge appena licenziata dal Parlamento che bandisce il fumo da tutti i luoghi chiusi, ad eccezione dell'abitazione privata. Divieti anche in ristoranti, bar, discoteche e pub. Se i gestori vorranno lasciare libertà di fumo dovranno prevedere zone delimitate. Niente sigarette negli uffici privati dove si trovano anche non fumatori. Le aziende avranno la possibilità di creare aree con impianti di ventilazione. In un paio di mesi saranno pronti i regolamenti attuativi. Ci sarà un anno di tempo per mettersi in regola. I divieti già insistevano, secondo leggi precedenti, su cinema, teatri, musei, biblioteche, ospedali, scuole e uffici di pubblica amministrazione. Il ministro della Salute Girolamo Sirchia commenta: «E' la prima tappa di un percorso articolato. Penseremo alla prevenzione del fumo tra i giovani. Infine un'offensiva contro le multinazionali del tabacco».

non sono mai riusciti a fare applicare con pienezza il divieto di fumo nei locali pubblici. E per giunta, nel nostro Paese l'attuazione della legge dovrà tener conto di alcuni dati specifici».

Quali?

«Basta ricordare che i due terzi dei ristoranti e il 70% dei bar non superano i cento metri quadri di superficie: si può facilmente immaginare che cosa può voler dire introdurre

uno spazio fumatori in luoghi così ristretti».

Come propone di risolvere il problema?

«Prima di giungere al divieto assoluto di fumo sarebbe opportuno tenere conto di tutte le possibili difficoltà e prevedere una certa flessibilità. Ad esempio nel tempo concesso per mettersi in regola».

Non basta un anno?

«Si tratta, in molti casi, di un lasso

di tempo troppo breve. Ma quando parlo di flessibilità intendo anche dire che bisogna guardare con attenzione alla realtà italiana: un buon numero di esercizi commerciali è infatti situato nei centri storici. E il nostro Paese è pieno di città d'arte con mille vincoli da rispettare: le norme di attuazione dovranno tenere conto anche di questa particolarità e trovare il modo per risolvere i problemi specifici».

Può fare un esempio?

«Penso al problema delle paratie che dovranno separare le "zone fumo" dagli spazi per i non fumatori. In molti casi sarà impossibile costruire muri divisorii di una certa altezza, creando ambienti non comunicanti. E tutti sanno che cosa vuol dire ottenere un permesso edilizio. Insomma, non possiamo ragionare all'americana: negli Stati Uniti al massimo gli edifici hanno due secoli di vita e gli spazi sono ben diversi».

Insomma, chiede che lo Stato dia una mano ai proprietari dei locali pubblici.

«L'aiuto che chiediamo dovrà passare prima di tutto attraverso la scrittura di una normativa di attuazione realistica. Ma non solo: chiediamo comprensione anche per ciò che costerà realizzare le ristrutturazioni richieste».

Chiede incentivi statali?

«Lo Stato dovrà tener conto delle spese da sostenere. Non saranno certamente poche. Anche perché, oltre alla delimitazione delle zone per fumatori, si dovrà adeguare anche l'impianto di areazione dei singoli locali. Sì, sarà necessario venire incontro alle nostre esigenze».

Perché, il governo non è sufficientemente attento alla categoria che rappresenta?

«Ad essere onesti ci aspettavamo di più dalla manovra economica. Si tratta, purtroppo, di una finanziaria di galleggiamento. Niente di più. Che almeno si utilizzino i ricavi del condono per introdurre le novità promesse e non ancora realizzate».

Quali?

«Parlo dell'avvio delle riforme, quelle vere. Avevamo sperato nel Patto per l'Italia, ma tutto è ancora bloccato ed ora con la devolution si rischia di pagare dai 60 ai 90 miliardi di vecchie lire. In altre parole: c'è bisogno di incentivi allo sviluppo. Altrimenti sarà difficile sbloccare la situazione e far partire la ripresa».

Roberto Zuccolini



Sergio Billè

«Nel nostro Paese ci sono mille vincoli da rispettare, le norme di attuazione devono essere realistiche»